

ACCORDO 5 MARZO 2004 (stralcio)

L'accordo 5 marzo 2004, di rinnovo del C.c.n.l. 28 luglio 1999, ha previsto, con riferimento a Concreto, quanto segue:

1. "Art. 58 Previdenza complementare

Aggiungere all' articolo quanto segue:

1) A partire dai versamenti a Concreto decorrenti dal 1° aprile 2004 la quota di utilizzo del TFR per i dipendenti con prima occupazione prima del 28 aprile 1993 (D.Lgs.n.124/93) è elevata dal 30% (di cui all'art.58 del ccnl 28.7.1999) al 40%;

2) A partire dai versamenti a Concreto decorrenti dal 1° aprile 2004 le aliquote contributive paritetiche a carico dei lavoratori iscritti a Concreto e dell'azienda sono fissate nell'1,20% del valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore.

Le parti confermano che l'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal C.c.n.l. è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a Concreto."

2. "Art. ... (Nuovo in disciplina speciale, parte I) Premio di anzianità

A decorrere dal 1 marzo 2004 è istituito un premio di anzianità da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla categoria di operaio che abbiano maturato complessivamente, anche in livelli e aree professionali diverse, presso la stessa Azienda – salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art.56 (trasferimenti) – i quindici anni di anzianità di servizio.

Tale premio, da corrispondere il mese successivo al compimento del 15° anno di anzianità, sarà pari alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza ed eventuali scatti periodici di anzianità) e, **a scelta del lavoratore, sarà versato al Fondo Pensione Concreto** ovvero aggiunto al TFR ovvero corrisposto al lavoratore a costo invariato per l'azienda.

Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della maturazione al diritto al premio di anzianità, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda prima della detta risoluzione, sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad un anno se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro.

Ai lavoratori appartenenti alla categoria di operaio in forza al 1.3.2004 sarà riconosciuto, ai fini della maturazione del premio, il 50% dell'anzianità di servizio maturata alla data del 29 febbraio 2004."

Dichiarazione comune

Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui sopra non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale ferme restando, ove esistenti, eventuali condizioni di miglior favore.